



Numero di protocollo associato al documento come  
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

**Ordinanza n. 1528/2024/27**  
(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PERIODO INVERNALE.  
OBBLIGO NEL PERIODO 15 NOVEMBRE 2024 - 15 APRILE 2025 PER TUTTI I  
VEICOLI A MOTORE DI ESSERE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI  
ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO OVVERO DI AVERE A BORDO IDONEI  
MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI (CATENE DA NEVE) ED IN CASO DI  
PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO OBBLIGO DI  
CIRCOLARE CON PNEUMATICI INVERNALI O MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI  
(CATENE DA NEVE) INSTALLATI.

#### LA DIRIGENTE

Vista l'ordinanza d.d. 29/10/2013 (prot. S106/13/588213/19.5.6/180/AFL/mim) emessa dalla Provincia Autonoma di Trento contenente provvedimenti viabilistici atti a disciplinare la circolazione veicolare nei periodi invernali sulle strade di propria competenza e verificato che per il periodo invernale 2024-2025 lo stesso Ente non ha operato modifiche riguardo il citato provvedimento;

valutata l'opportunità di uniformare per quanto possibile i provvedimenti in vigore sulle strade comunali a quelli sulle strade provinciali (contenuti nell'ordinanza di cui sopra) così da facilitare la circolazione degli utenti;

atteso che l'Amministrazione comunale predispose per tutto il periodo invernale un piano di sgombero neve e salatura delle strade che viene attivato ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano;

preso atto che nonostante il piano predisposto è necessario obbligare i veicoli a motore a circolare sulla rete stradale comunale nelle migliori condizioni possibili così che gli stessi non diventino causa di blocco della circolazione rendendo altresì problematico l'espletamento dei servizi di emergenza, soccorso, pubblica utilità nonché sgombero neve e salatura strade;

ritenuto che per soddisfare gli intendimenti anzidetti sia necessario prescrivere che tutti i veicoli a motore circolanti sulle strade di proprietà comunale e di competenza comunale siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve e siano obbligati al transito in caso di neve o ghiaccio con mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve.

#### **Servizio Gestione strade e parchi**

*Ufficio Strade e aree demaniali*

VIA DEL BRENNERO, 312 - 38121 TRENTO

tel 0461-884780 - fax 0461-884820

servizio.gestionestradeparchi@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:*

lun/ven: 8.30/12.00



visto l'art. 5 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 nr, 285);

visti gli articoli 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 nr, 285);

viste le modifiche introdotte al Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 nr, 285) dalla legge 29.07.2010 n.120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale;

vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 1580 d.d. 16 01 2013;

richiamato il decreto sindacale d.d. 07.05.2009; prot. n. 6229/7 con il quale il Sindaco ha delegato ai dirigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della legge regionale 22.12.2004 n. 7 le funzioni di natura gestionale attribuite al Sindaco dalla vigente legislazione da esercitarsi nelle aree di attività individuate dal decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale e dal regolamento organico generale del personale;

visto il decreto sindacale n°112/2023/05 d.d. 29/12/2023 (nr. prot. 452066/2023) che ha conferito all'ing. Claudia Patton la responsabilità dirigenziale nonché la direzione del Servizio Gestione Strade e Parchi con le attribuzioni indicate nel documento "Attribuzioni delle strutture organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n°408 a decorrere dal 01.01.2024;

## **ORDINA**

- 1. che nel periodo 15 novembre 2024 - 15 aprile 2025 tutti i veicoli a motore, in transito su tutte le strade di proprietà comunale e di competenza comunale, debbano essere muniti degli pneumatici invernali ovvero avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su ghiaccio.**
- 2. che nel periodo 15 novembre 2024 - 15 aprile 2025 tutti i veicoli a motore in transito su tutte le strade di proprietà comunale e di competenza comunale in concomitanza e/o a seguito del verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio e fino a cessata esigenza, debbano essere muniti di mezzi antidrucciolevoli montati o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio.**
- 3. che nel periodo 15 novembre 2024 - 15 aprile 2025 i ciclomotori a due ruote, i motocicli ed i velocipedi nonché i monopattini elettrici, in quanto equiparati dalla norme vigenti ai velocipedi, possano circolare su tutte le strade di proprietà comunale e di competenza comunale, ove dette categorie di veicoli siano ammesse al transito, solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto.**
- 4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al punto 1) i veicoli del trasporto pubblico urbano, i ciclomotori a due ruote, i motocicli, i velocipedi ed i monopattini elettrici.**
- 5. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.**
- 6. I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla norma ÖNORM V5119 per**



i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

7. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
8. I dispositivi di cui al punto 7. dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
9. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
10. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, che dovrà essere posta in opera a cura del **SERVIZIO GESTIONE STRADE E PARCHI** dandone avviso contemporaneamente al **Comando Polizia Locale Trento - Monte Bondone** (tel. 0461/889111). Nel contempo, data la particolarità del provvedimento, si dovrà dare opportuna comunicazione agli organi di informazione al fine di garantirne la tempestiva divulgazione. Si dovrà altresì provvedere alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

L'inottemperanza agli obblighi della presente ordinanza è sanzionato ai sensi del vigente Codice della Strada (D.lgs. n. 285 d.d. 30.04.1992).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente sono da intendersi revocate.

Responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi ing. Claudia Patton.

**Il presente atto Ordinanza annulla e sostituisce il precedente atto Ordinanza n. 1518/2024/27.**

La Dirigente  
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

MC/mc

Destinatari:  
- Servizio Polizia Locale



## COMUNE DI TRENTO

- Polizia stradale
- Ministero degli Interni
- Comando provinciale Carabinieri - sede di Trento
- Questura
- Circoscrizione Gardolo
- Circoscrizione Oltrefersina
- Circoscrizione Villazzano
- Circoscrizione Sardagna
- Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara
- Circoscrizione Bondone
- Circoscrizione Argentario
- Circoscrizione Ravina Romagnano
- Circoscrizione Povo
- Circoscrizione Meano
- Circoscrizione Mattarello
- Circoscrizione Centro Storico Piedicastello
- Armellini Paolo
- Vescovi Pierangelo
- Associazione artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento - Confartigianato
- trentinomobilita@pec.it
- Dolomitienergia
- POLI FERNANDO
- Servizio Gabinetto e Pubbliche relazioni
- ufficio stampa tn
- Servizio Gestione Strade
- Ufficio relazioni con il pubblico - URP
- Segreteria APSS - 118
- Set Distribuzione Spa
- Novareti Spa
- Michele Belli
- Agostini Augusto
- Nardelli Matteo
- DEGASPERI CAMILLO
- Dolomiti Ambiente s.r.l.
- viabilità ttespa
- CONSORZIO TARENTINO AUTONOLEGGIATORI
- PAT - Servizio trasporti pubblici
- PAT - Servizio antincendi e protezione civile
- Ricotta Angelo
- Ufficio Protocollo e Spedizione
- Progetto Mobilità e Rigenerazione Urbana
- COOPERATIVA SERVIZIO TAXI TRENTO SCARL
- PARISI GIORDANO